



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 58 del 24/04/2015

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 marzo 2015, n. 480

Cont. 195-15-TG - Corte Costituzionale. Presidenza Consiglio Ministri C - regione Puglia. Impugnativa L.R. 48/2014 - Art. 1 comma 1 lett. C. Nomina difensore.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell'istruttoria congiunta espletata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

con ricorso notificato a mezzo posta, pervenuto alla Regione in data 10 febbraio 2015 e iscritto al n. 22 del Registro ricorsi 2015 della Corte costituzionale, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge reg. Puglia 5 dicembre 2014, n. 48 (Modifiche alla legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 "Testo unico in materia di commercio", alla legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 "Testo unico delle norme regionali in materia di turismo" e alla legge regionale 29 aprile 2008, n. 8 "Interventi di sostegno e promozione del commercio equo e solidale"), pubblicata nel BUR della Regione Puglia 10 dicembre 2014, n. 169 suppl., per violazione degli articoli 47, 117, secondo comma, lett. m), e 117, terzo comma, della Costituzione;

la disposizione regionale oggetto di censura ha introdotto nell'art. 24 della legge reg. n. 4 del 2003, il comma 1-bis, a norma del quale «Gli enti gestori che non versano in stato di dissesto finanziario possono, in deroga alla legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), destinare una quota dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica al pagamento di imposte gravanti sugli immobili di loro proprietà, al fine di rispettare il vincolo del pareggio di bilancio»;

in particolare, ad avviso del ricorrente, la norma regionale impugnata si porrebbe in contrasto con l'art. 3, comma 1, lett. a), del d.l. n. 47 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 80 del 2014, il quale prevede che «le risorse derivanti dalle alienazioni [degli alloggi di edilizia residenziale pubblica] devono essere destinate esclusivamente a un programma straordinario di realizzazione o di acquisto di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica e di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente»; e tale norma, venendo ad incidere sulla determinazione dell'offerta di alloggi destinati ai ceti meno abbienti, sarebbe da considerare espressione della competenza esclusiva dello Stato in materia di livelli essenziali delle prestazioni;

poiché, dunque, la norma regionale prevede una diversa destinazione dei proventi derivanti dalla vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, essa risulterebbe "invasiva" della competenza legislativa esclusiva statale in materia di «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali» ed "interferirebbe", altresì, con la sfera di competenza statale in materia di «governo del territorio» e di «coordinamento della finanza pubblica», dal momento che il citato art. 3, comma 1, lett. a), del d.l. n. 47 del 2014 richiama anche l'art. 117, terzo comma, Cost. quale presupposto della disciplina ivi prevista;

le censure di incostituzionalità formulate nell'impugnativa appaiono tutte inammissibili in rito e/o comunque infondate nel merito e, pertanto, si ritiene opportuno procedere alla costituzione in giudizio della Regione Puglia al fine di resistere al ricorso ed evidenziare la piena conformità al quadro costituzionale dell'operato del legislatore regionale;

a causa della specificità delle questioni poste nonché del rilevante carico di affari gravanti sugli Avvocati regionali, si ritiene, altresì, di affidare l'incarico difensivo a legale esterno, officinando in particolare il Prof. Avv. Marcello Cecchetti, già difensore della Regione in vari conflitti insorti contro il Governo dinanzi alla Corte Costituzionale;

il compenso pattuito con il Prof. Avv. Marcello Cecchetti ammonta a complessivi € 6.000, oltre IVA, CPA e spese documentate, come da separata convenzione;

(Valore della controversia: particolare interesse in considerazione della Autorità Giurisdizionale adita e della complessità delle questioni giuridiche poste; Settore di Spesa: Assetto del Territorio).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/01 e s.m. e i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, inerente alle sole competenze professionali del legale esterno, pari a € 7.488,00 comprensiva di IVA, CAP e spese, sarà finanziata, con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. Le ulteriori spese vive ragionevolmente sostenute per lo svolgimento dell'attività (ad esempio: bolli, notifiche, registrazioni, ulteriore contributo unificato, spese postali, copie di atti, trasferte) saranno rimborsate, a seguito di formale richiesta e solo se adeguatamente documentate.

L'acconto del 30% da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 2.500,00, IVA e CAP inclusi.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. 11/L/6325 del 25.03.2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/ 97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

di costituirsi in giudizio per resistere al ricorso notificato a mezzo posta, pervenuto alla Regione in data 10 febbraio 2015 e iscritto al n. 22 del Registro ricorsi 2015 della Corte costituzionale, con il quale il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge reg. Puglia 5 dicembre 2014, n. 48, per violazione degli articoli 47, 117, secondo comma, lett. m), e 117,

terzo comma, della Costituzione;

di nominare procuratore e difensore della Regione Puglia il Prof. Avv. Marcello Cecchetti;

di fare obbligo all'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento e la liquidazione dell'acconto, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";

di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia Dott. Nichi Vendola
